



# COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

## DELIBERAZIONE **Copia** DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 4 del Reg.</b> <b>Data 28/04/2023</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023</b>
--	--

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 09:35 e seguenti nella solita sala delle Adunanze.

Alla prima convocazione in seduta pubblica, ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Pres.	Ass.	Consiglieri		Pres.	Ass.
Agresti	Giovanni	X		Di Mattia	Mario Simon	X	
Palazzo	Elena	X		Ciccone	Salvatore	X	
Di Biase	Andrea	X		Mancini	Alessia	X	
Cece	Giuseppe	X		Fargiorgio	Antonio	X	
Ciccarelli	Anna	X		Ialongo	Tiziana	X	
Di Mascolo	Simone	X		Maggiarra	Vittoria	X	
Dragonetti	Gabriella	X		De Santis	Giuseppe	X	
Ruggieri	Antonio	X		Agresti	Oswaldo	X	
Mazziotti	Salvatore	X					

**Presenti n. 17**

**Assenti n. 0**

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Presidente Avv. Ciccone Salvatore** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole
- Il Responsabile Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole

Partecipa il Segretario Comunale Margherita Martino.

*La discussione del Consiglio Comunale è integralmente riportata nella delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 28/04/2023, avente ad oggetto: "Trascrizione seduta Consiglio Comunale del 28/04/2023".*

Dopo ampia discussione, alle ore 15.00 il Cons. Agresti Osvaldo lascia l'aula.

Consiglieri presenti n. 16.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che, ai sensi del suddetto comma 777, al Comune è riconosciuta la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

DATO ATTO che, in conformità al comma 755, l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, può essere aumentata oltre la misura massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso il Comune, negli anni successivi, può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura “ordinaria”;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 22/04/2021 ad oggetto: "Conferma Aliquote IMU per l'anno 2021" che si è intesa confermata anche per l'annualità 2022, che ha approvato le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

**Aliquote IMU anno 2022**

ALIQUTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
<b>0,60%</b>	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.
<b>0,86%</b>	le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che utilizzano l'unità abitativa come principale.
<b>0,10%</b>	fabbricati rurali strumentali
<b>1,06%</b>	Fabbricati gruppo "D"
<b>1,06%</b>	per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Ravvisata la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2023, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, e precisamente:

ALIQUTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
<b>0,60%</b>	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.
<b>0,86%</b>	le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che utilizzano l'unità abitativa come principale.
<b>0,10%</b>	fabbricati rurali strumentali

<b>1,06%</b>	Fabbricati gruppo "D"
<b>1,06%</b>	per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali.

RITENUTO di provvedere in merito;

RILEVATO che procedendo come sopra illustrato si dà atto del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio comunale;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il documento unico di Programmazione 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;  
con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 2 (Ciccarelli, Di Biase), espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2023;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- di confermare la misura delle aliquote IMU per l’anno d’imposta 2023, come indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
<b>0,60%</b>	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.
<b>0,86%</b>	le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che utilizzano l'unità abitativa come principale.
<b>0,10%</b>	fabbricati rurali strumentali
<b>1,06%</b>	Fabbricati gruppo "D"
<b>1,06%</b>	per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali.

- di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- di stabilire che la condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta, per i comodati d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario, di un'apposita comunicazione attestante gli estremi anagrafici del parente, i dati catastali dell'alloggio, i requisiti di parentela e la data in cui si è verificata la condizione, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione; sono considerate valide, qualora non sia intervenuta alcuna variazione, le dichiarazioni presentate e che risultano agli atti dell'Ufficio tributi, di richiesta di concessione di uso gratuito per l'assimilazione alla prima abitazione ai fini ICI/IMU; a detti immobili è applicata l'aliquota ridotta per i mesi in cui si verificano e mantengono le suindicate condizioni;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con n. 16 voti favorevoli (unanimità).

**Il presente verbale**, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

**Il Presidente**

**F.to Avv. Salvatore Ciccone**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott.ssa Margherita Martino**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 12/05/2023

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott.ssa Margherita Martino**

---

**ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)**

**Il sottoscritto Segretario Comunale**

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2023 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott.ssa Margherita Martino**

---

**SERVIZIO TRIBUTI**

**Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.**

**Lì, 28/04/2023**

**Il Responsabile Servizio**

**F.To Dott. Giorgio Colaguori**

---

**UFFICIO RAGIONERIA**

**Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.**

- Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;
- Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° \_\_\_\_\_

**Lì, 28/04/2023**

**Il Responsabile Servizi Finanziari**

**Dott. F.To Giorgio Colaguori**

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Itri, lì

**Il Segretario Comunale**

**Dott.Ssa Margherita Martino**